

STATUTO

**ME-WE ABITARE
COLLABORATIVO S.R.L. -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BARTOLOMEO AL MARE IM
VIA ROMA 34

Numero REA: IM - 224384

Codice fiscale: 01730420088

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-02-2021 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" alla raccolta n. 59	
	STATUTO DELLA SOCIETÀ	
	"ME-WE Abitare Collaborativo s.r.l. — impresa sociale"	
	ARTICOLO 1 - Denominazione	
	È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ME-WE Abitare Collaborativo s.r.l. — impresa sociale" .	
	ARTICOLO 2 - Oggetto	
	L'Impresa Sociale ha quale oggetto l'esercizio in via stabile e principale per il perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale l'attività di promozione di interventi edilizi caratterizzati da alloggi di cui all'art.2, comma 1, lett. q) del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112.	
	In particolare, la realizzazione degli scopi sociali verrà perseguita svolgendo attività di:	
	- promozione della modalità abitativa in cohousing nella tipologia di alloggi di cui sopra quale esempio di sostenibilità su tre fronti: ambientale, sociale, economico;	
	- promozione di attività idonee a sviluppare positive relazioni interpersonali volte a favorire la nascita e la crescita di comunità solidali di abitanti;	
	- ricercare presso privati ed enti pubblici unità immobiliari, aree fabbricabili da valorizzare e/o edifici dismessi da ristrutturare attraverso progetti di abitare collaborativo;	
	- ricercare ed eventualmente opzionare o acquisire temporaneamente, terreni e immobili offerti in comodato o donazione da enti pubblici o privati per la realizzazione degli scopi della società;	
	- promuovere e coordinare società cooperative o di altra tipologia con il fine di realizzare complessi abitativi ispirati ai principi dell'impresa sociale;	
	- predisporre progetti abitativi che tengano conto delle finalità relative ai servizi e spazi comuni del cohousing;	
	- promuovere, nell'ambito degli interventi di abitare collaborativo, la realizzazione di progetti	
	- 1 -	

	sociali (ad esempio micro-nido, educazione alimentare, ambientale, educazione al risparmio	
	energetico, orticoltura, gruppi di acquisto solidale, ecc.) rivolti sia ai coabitanti e sia alla cit-	
	tadinanza, nelle forme e nei modi che riterrà opportuni;	
	- pubblicizzare il cohousing tramite riviste, quotidiani, media locali e nazionali, pubblicazio-	
	ni;	
	- agevolare la condivisione delle esperienze tra residenti in cohousing al fine di mettere in co-	
	mune il patrimonio di conoscenza che ciascuno ha accumulato nel proprio ambito;	
	- organizzare e/o partecipare a momenti di studio e di approfondimento delle conoscenze che	
	riguardano i benefici e le problematiche del vivere insieme, sotto i vari aspetti;	
	- organizzare e/o partecipare ad attività culturali e iniziative volte a creare una cultura condi-	
	visa tesa all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, al risparmio energetico, al riciclo e al	
	riuso, al trattamento dei rifiuti, alla valorizzazione e autoproduzione di alimenti agricoli bio-	
	logici tipici locali;	
	- promuovere presso gli Enti locali e altre istituzioni la conoscenza dei benefici del cohousin-	
	g, in particolare per le categorie a rischio;	
	- svolgere qualsiasi attività complementare attinente allo scopo sociale, quali incontri convi-	
	viali o raccolta fondi e qualsiasi altra azione idonea al conseguimento delle finalità istituzio-	
	nali della società.	
	Tutte le attività di cui sopra avranno ad oggetto gli alloggi di cui alla lettera q) dell'articolo 2	
	comma 1 del d.lgs. 112 del 2017.	
	Nel rispetto del regime di prevalenza di cui al comma 3 dell'art. 2 del d.lgs. 112 del	
	2017, nonché delle attività espressamente riservate dalla legge ad altri soggetti e operatori	
	giuridici e nei limiti dalla stessa consentiti, in particolare in materia di sollecitazione nei con-	
	fronti del pubblico, l'Impresa Sociale potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine	
	agli scopi sopra elencati; potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	- 2 -	

	immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanziaria (quest'ultima non nei con-	
	fronti del pubblico) che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conse-	
	guimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate e di ogni attivi-	
	ta che la legge riserva a soggetti diversi dalla presente società.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività so-	
	ciale.	
	Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l'ottenimento di eventuali autorizzazio-	
	ni, licenze, concessioni, iscrizioni in albi o quant'altro eventualmente necessario per lo svolgi-	
	mento di tutte le citate attività.	
	ARTICOLO 3 - SEDE	
	La società ha sede in San Bartolomeo al Mare (IM).	
	Con deliberazioni assunte a norma di legge, potranno essere stabiliti nonché soppressi uffici,	
	agenzie, succursali, magazzini, rappresentanze, sedi secondarie e recapiti in altre località sia	
	in Italia che all'estero.	
	ARTICOLO 4 - DURATA	
	La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 , salvo proroga o anticipato scio-	
	glimento da parte dell'Assemblea dei soci.	
	ARTICOLO 5 - DOMICILIAZIONE	
	Il domicilio dei soci, e dei componenti degli organi sociali, per i loro rapporti con la società, è	
	quello che risulta dal Registro imprese. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con	
	obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.	
	ARTICOLO 6 - CAPITALE	
	Il capitale sociale è di euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).	
	Il capitale può essere aumentato sulla base delle norme di legge.	
	- 3 -	

	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale	
	ai sensi degli artt. 2464 e ss.c.c..	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai so-	
	ci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute e nella deci-	
	sione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, che in	
	nessun caso potrà essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci	
	che l'aumento può essere sottoscritto.	
	La comunicazione dovrà essere data dall'organo amministrativo a tutti i soci mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno o a mezzo p.e.c.; detta comunicazione può essere omessa	
	qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di esse-	
	re informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per	
	l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della iscrizione nel registro delle imprese	
	della decisione di aumento.	
	E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferi-	
	menti.	
	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno pos-	
	seduta.	
	Con decisione di tutti i soci, possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguar-	
	danti l'amministrazione della Società. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti	
	insieme e con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modi-	
	ficati solo con il consenso di tutti i soci o a maggioranza purché venga assicurato il diritto di	
	recesso al socio assente, dissenziente o astenuto.	
	Ove il capitale sociale sia fissato, anche a seguito di riduzione, in un ammontare inferiore ad	
	euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) si applica quanto previsto dall'art. 2463 c.c..	
	ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI	
	- 4 -	

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico ed all'art. 3 del d.lgs. 112 del 2017

ARTICOLO 8 - Trasferimento inter vivos

Il trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di quote e/o il trasferimento per atto tra vivi, a qualsiasi titolo, di diritti di opzione su quote anche di nuova emissione (di seguito i "Diritti") sono soggetti ai seguenti termini e condizioni la cui osservanza sarà condizione di efficacia del trasferimento nei confronti della Società.

A. Diritto di prelazione.

Il socio che intenda trasferire a terzi non soci, in tutto o in parte per atto tra vivi, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, quote ovvero diritti, dovrà preventivamente offrirli in prelazione agli altri soci nei termini e nei modi di seguito precisati.

1. Il socio che intenda procedere a un trasferimento di quote o di Diritti invierà comunicazione indirizzata a ciascuno dei soci. Tale comunicazione dovrà contenere l'indicazione del potenziale acquirente, del prezzo, delle modalità di pagamento e delle altre condizioni di trasferimento nonché dell'avvertenza che, ove uno dei soci non intenda esercitare la prelazione, le quote e i Diritti che gli aspettano si accresceranno automaticamente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

2. La prelazione dovrà essere esercitata con comunicazione inviata al socio alienante nel termine, stabilito, a pena di decadenza, in 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta di cui al precedente punto 1, restando inteso che, salvo rinuncia espressa, tale prelazione si intenderà automaticamente esercitata anche relativamente alle quote o ai Diritti accresciuti proporzionalmente a ciascun socio per effetto del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di

	uno o più soci aventi diritto.	
	3. Le accettazioni effettuate dai soci dell'offerta in prelazione sono vincolanti per l'offerente	
	solo se il complesso di esse copre l'intero pacchetto di quote e/o Diritti offerto in prelazione.	
	Qualora la prelazione non sia esercitata dai soci nei termini sopra indicati relativamente a tut-	
	te le quote e/o Diritti offerti, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della pre-	
	lazione limitato a una parte delle quote e/o Diritti posti in vendita, potrà dopo aver ottenuto il	
	consenso previsto nella successiva lettera B del presente articolo trasferire tali quote e Diritti	
	all'acquirente alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto 1, entro	
	novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 2; ovvero, ove accetti	
	l'esercizio della prelazione solo per parte delle quote e/o Diritti per i quali la prelazione sia	
	stata esercitata, potrà entro lo stesso termine sempre previo consenso di cui alla lettera B del	
	presente articolo trasferire a tale acquirente le quote e i Diritti residui, alle condizioni che sa-	
	ranno concordate con lo stesso; ove tale vendita non si verifichi nel termine suindicato, il so-	
	cio	
	dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.	
	4. Le disposizioni che precedono si applicano anche a ogni atto o negozio, di qualsiasi natura,	
	anche di carattere gratuito, che comporti il trasferimento, sotto qualsiasi forma, della proprie-	
	tà delle quote della Società o di altri Diritti, essendo inteso che le disposizioni del precedente	
	punto 2 avranno applicazione anche in assenza dell'avviso o dell'offerta di cui	
	al punto 1, dovendosi in tale ipotesi determinare il prezzo di acquisto a norma dell'art. 1473	
	c.c. da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società.	
	B. Gradimento.	
	Fermo quanto previsto alla precedente lettera A, il trasferimento delle quote a terzi che non	
	siano già soci è soggetto al gradimento dell'organo amministrativo, che dovrà motivare	
	l'eventuale rifiuto con argomentazioni attinenti all'interesse della Società quali, a titolo esem-	
	- 6 -	

	plificativo e non esaustivo, lo svolgimento da parte del potenziale acquirente di attività diret-	
	tamente o indirettamente concorrenziali o incompatibili con quelle svolte dalla Società o la	
	mananza in capo al medesimo dei requisiti di professionalità e/o onorabilità.	
	I terzi aspiranti soci di cui al periodo precedente avranno in tale ultimo caso facoltà di inve-	
	stire l'assemblea dei soci del provvedimento di rifiuto espresso dall'organo amministrativo.	
	Articolo 9 - Ammissione di nuovi soci	
	Fermo quanto indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante la sottoscrizione di un au-	
	mento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali,	
	deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.	
	Ai sensi del d. lgs. 112/2017, il soggetto istante non ammesso ha diritto di investire l'assem-	
	blea dei soci del diniego di ammissione.	
	Articolo 10 - Decisioni dei soci	
	1. Sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio;	
	b) la nomina dell'organo amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto	
	sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) nomina dell'organo di controllo	
	g) nominare i membri del comitato etico-scientifico proposti dall'organo amministrativo	
	2. Salvo quanto previsto dall'art. 2479, comma 4 cc, le decisioni dei soci possono essere adot-	
	tate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	Articolo 11 - Assemblea dei soci	
	1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o anche in altro	
	- 7 -	

	luogo (purche nel territorio italiano), con avviso contenente l'ordine del giorno da spedirsi ai	
	soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante telegramma, tele-	
	fax o messaggio di posta elettronica, non meno di otto giorni prima di quello fissato per	
	l'assemblea.	
	2. L'assemblea puo svolgersi con interventi dislocati in piu luoghi, contigui o distanti,	
	audio/video collegati a condizione che siano rispettati ii metodo collegiale e i principi di buo-	
	na fede e parita di trattamento dei soci.	
	3. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministra-	
	tore unico o da uno degli amministratori e in caso di loro assenza o impedimento da altra per-	
	sona designata dagli intervenuti.	
	4. L'assemblea delibera con la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda	
	convocazione. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura	
	proporzionale alla sua partecipazione.	
	Articolo 12 - Recesso del socio	
	In caso di recesso del socio, nelle ipotesi previste dalla legge o dal presente statuto, lo stesso	
	deve esercitarsi nei termini e con le modalità di cui all'art. 2437-bis c.c.	
	In ogni caso di recesso, al socio receduto compete il rimborso del capitale versato e rivalutato	
	secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 3 comma 2 del d.lgs. 112/2017	
	Articolo 13 - Esclusione del socio	
	1. L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione.	
	2. L'esclusione dei soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, puo avere luogo in caso di:	
	a) interdizione o inabilitazione;	
	b) condanna definitiva, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge 24 novembre	
	1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la	
	pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la legge preve-	
	- 8 -	

	de la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;	
	c) sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.	
	1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;	
	d) condanna definitiva a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubbli-	
	ci uffici;	
	e) provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli albi professionali	
	di eventuale appartenenza.	
	2. Ai sensi del d. lgs. 112/2017, il socio escluso ha diritto di investire l'assemblea dei soci del	
	provvedimento di esclusione.	
	Articolo 14 - Requisiti di onorabilita delle cariche sociali	
	1. I soggetti che assumono le cariche sociali devono essere in possesso, oltre a quanto pre-	
	scritto dal codice civile, dei requisiti di onorabilita, professionalita e indipendenza confacenti	
	alla qualifica di impresa sociale e allo scopo non lucrativo della Società.	
	2. Il venir meno dei citati requisiti nel corso della carica sociale costituisce causa di decaden-	
	za dalla carica stessa.	
	3. Sono considerati requisiti di onorabilita:	
	a) non aver riportato condanne definitive, ivi comprese le sanzioni definitive di cui alla legge	
	24 novembre 1981 n. 689, per delitti contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazio-	
	ne, contro la pubblica fede, contro l'economia pubblica o per delitti non colposi per i quali la	
	legge prevede la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a cinque anni;	
	b) non essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 di-	
	cembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575 e	
	successive modificazioni e integrazioni;	
	c) non aver subito provvedimenti disciplinari che abbiano comportato la sospensione dagli al-	
	bi professionali di eventuale appartenenza.	
	- 9 -	

	4. I soggetti destinati a rivestire le cariche sociali debbono inoltre essere scelti tra soggetti che	
	si siano impegnati o contraddistinti in campo sociale o culturale.	
	5. Non possono rivestire cariche sociali gli amministratori o i soci di enti che hanno per og-	
	getto sociale attività incompatibili o comunque contrastanti con lo scopo e le attività della So-	
	cietà.	
	Articolo 15 - Amministrazione	
	1. La Società è amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre sino a nove membri, in ogni caso in numero dispari, nominati per la prima	
	volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione	
	del loro numero e della durata in carica, oppure da due amministratori con poteri da determi-	
	nare in sede di nomina.	
	2. All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione della Società	
	e per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti	
	nell'oggetto sociale, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia	
	espressamente riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.	
	3. Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri nel rispetto	
	delle norme di legge.	
	4. Se i soci non vi hanno provveduto, il consiglio di amministrazione elegge, nella sua prima	
	riunione, il presidente del consiglio di amministrazione ed eventualmente un vice presidente.	
	In caso di assenza o impedimento del presidente, il consiglio è presieduto dal vice presidente,	
	se nominato, o in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, dal consigliere	
	più anziano d'età. Il consiglio di amministrazione, se op	
	portuno, nomina un segretario che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.	
	5. Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per il periodo di tempo stabilito	
	dall'assemblea e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del	
	- 10 -	

	periodo in carica.	
	6. Gli amministratori svolgono la loro attività gratuitamente e senza l'attribuzione di alcun	
	compenso sia in forma diretta che indiretta.	
	7. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche estraneo al consiglio	
	medesimo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina. Il direttore ge-	
	nerale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzio-	
	ni e le competenze funzionali necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale della Società.	
	8. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore uni-	
	co, ai singoli amministratori con le medesime modalità con le quali è loro affidato il potere di	
	gestione, al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati, se no-	
	minati, nei limiti dei poteri loro conferiti. La rappresentanza della Società spetta anche ai di-	
	rettori generali e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Articolo 16 - Il consiglio di amministrazione	
	1. Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal consi-	
	gliere più anziano di età, presso la sede sociale o in altro luogo, mediante comunicazione in-	
	viata a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	2. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a	
	mezzo di telegramma, di fax o e-mail.	
	3. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del consiglio è valida con la pre-	
	senza di tutti i consiglieri in carica e dei sindaci effettivi se nominati.	
	4. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un ammini-	
	stratore designato, di volta in volta, dagli intervenuti.	
	5. Per la validità delle deliberazioni consiliari è richiesta la presenza della maggioranza dei	
	consiglieri in carica.	
	6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per	
	- 11 -	

	teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identi-	
	ficati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si	
	considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario, onde con-	
	sentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	7. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenu-	
	ti.	
	8. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il presidente.	
	Articolo 17 - Organo di controllo	
	1. Ai sensi dell'articolo 10 d.lgs. 112/2017, e con le modalità ivi previste, la Società è sotto-	
	posta al controllo di un organo unipersonale o pluripersonale (in tale ultimo caso sarà com-	
	posto da tre sindaci effettivi e due supplenti), a scelta dell'assemblea che lo nomina, al quale,	
	in mancanza di diversa deliberazione, sarà affidata anche la revisione legale dei conti della	
	Società.	
	2. I suoi membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci in occasione della nomina del collegio	
	stesso.	
	3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrati-	
	vo e contabile. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali	
	da parte dell'impresa. Di detto monitoraggio deve essere data risultanza in sede di	
	redazione del bilancio sociale.	
	4. Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale tutti i mem-	
	bri devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili.	
	Articolo 18 - Revisore	
	- 12 -	

	Ai sensi del decreto legislativo 112 del 2017, nel caso del superamento di due dei limiti	
	indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, si proce-	
	derà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina un Revisore, iscritto nel Registro	
	dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che	
	approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio	
	al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina del Collegio sindacale.	
	Articolo 19 – Comitato etico-scientifico	
	L'assemblea dei soci può istituire un comitato etico-scientifico, composto da tre a cinque	
	membri che prestano la loro opera gratuitamente. I membri, preferibilmente non soci, durano	
	in carica tre anni e possono essere rinominati.	
	I membri del comitato etico-scientifico sono eletti dall'assemblea dei soci su proposta dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Il Comitato si riunisce con le formalità previste per il consiglio di amministrazione e delibera	
	a maggioranza di due terzi dei componenti il comitato stesso.	
	Il Comitato sorveglia la gestione e l'andamento della società con particolare riguardo alla	
	conformità delle attività al presente statuto e ne riferisce all'Assemblea.	
	Il Comitato ha inoltre il compito, su richiesta dell'Organo Amministrativo, di esprimere pare-	
	ri non vincolanti per l'Organo Amministrativo stesso in ordine a questioni che coinvolgono la	
	società.	
	Il Presidente del Comitato, su delibera del comitato stesso, può indire in ogni momento, con	
	preavviso di almeno trenta giorni, un'Assemblea dei soci per segnalare all'assemblea stessa	
	atti di gestione ritenuti non conformi allo statuto, motivando nell'avviso di convocazione le	
	ragioni di tale iniziativa.	
	I membri del comitato possono chiedere informazioni all'Organo amministrativo circa l'anda-	
	- 13 -	

	mento della società ed hanno libero accesso a tutti i libri ed informazioni sociali.	
	Il Comitato deve essere invitato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e può parte-	
	ciparvi con uno o più membri con poteri consultivi.	
	Articolo 20 - Volontariato	
	Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei	
	volontari impiegati nell'attività d'impresa, indicati in un apposito registro, non può essere su-	
	periore a quello dei lavoratori.	
	I volontari sono iscritti in apposito registro.	
	L'Impresa Sociale, ove del caso, provvederà ad assicurare i soggetti che prestano attività di	
	volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimen-	
	to dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono essere utilizzate sempre in misu-	
	ra complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previsti dal-	
	le disposizioni vigenti.	
	Articolo 21 - Bilancio e utili	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio costitui-	
	to da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 2423 e ss. del cc, in quanto compatibili.	
	Il bilancio deve essere presentato per l'approvazione ai soci entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine di centottanta giorni nel caso in cui la Socie-	
	tà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigen-	
	ze relative alla struttura e all'oggetto della Società, risultanti da apposita relazione dell'organo	
	amministrativo che può essere contenuta anche nella nota integrativa.	
	2. Gli utili netti, prelevata una somma che la legge prescrive ai fini della formazione della ri-	
	- 14 -	

	serva legale, fino al limite di legge, saranno destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o	
	a incremento del patrimonio sociale.	
	3. E fatto in ogni caso divieto di distribuzione, anche nelle forme indirette di cui al d. lgs.	
	112/2017, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e di riserve in	
	favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.	
	4. Resta salvo il disposto di cui all'art. 16 del d.lgs. 112 del 2017.	
	L'impresa è inoltre tenuta alla redazione del bilancio sociale conformemente a quanto dispo-	
	sto dall'articolo 9 del d. lgs. 112/2017.	
	Articolo 22- Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività	
	Il consiglio di amministrazione informa annualmente i lavoratori e i destinatari delle attività	
	della Società delle delibere degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati mediante la redazione di un	
	apposito rendiconto informativo aziendale redatto ogni anno entro il mese di giugno e messo	
	a disposizione di chiunque abbia interesse presso la sede sociale. I lavoratori e i destinatari	
	delle attività potranno inoltre presentare richieste: scritte di chiarimenti ovvero proposte in re-	
	lazione agli argomenti di cui al periodo precedente indirizzandole all'organo amministrativo il	
	quale dovrà, nel caso sia ritenuto opportuno, indire apposite riunioni al fine di informare i la-	
	voratori e i destinatari delle attività e/o acquisire il loro parere non vincolante sulle materie di	
	cui al periodo precedente.	
	Eventuali proposte provenienti dai lavoratori e/o dai destinatari delle attività emerse dalle riu-	
	nioni di cui al paragrafo precedente dovranno essere inserite nell'ordine del giorno della pri-	
	ma riunione utile del consiglio di amministrazione ed essere dallo stesso valutate.	
	Articolo 23 - Liquidazione e scioglimento	
	1. In caso di scioglimento della Società, l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2487 c.c. deter-	
	- 15 -	

17 di 18

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
ANDORA, li 12 febbraio 2021.
Firmato digitalmente: FABIO BERIO Notaio